



Si premette quanto segue:

lo Studio, vista la recente modifica della normativa e la sua continua evoluzione, intende inviare comunque i modelli F24 del secondo acconto 2020 calcolati con metodo storico (a parte quelli già ricalcolati).

Il versamento e la sua scadenza sarà da valutare (codice attività / calo fatturato / "zona" di appartenenza) ma lo Studio consiglia, se possibile, nel caso possano essere differiti i versamenti, di eseguire comunque il pagamento del secondo acconto dei contributi previdenziali in quanto essendo oneri deducibili il loro pagamento potrebbe portare dei benefici nella tassazione dell'anno 2020.


Entro il prossimo **30 novembre** scade il termine per effettuare il versamento della **seconda o unica rata di acconto imposte** IRPEF, IRAP e IRES, ecc... per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dovuta per il periodo d'imposta in corso.

Per i soggetti IRES con esercizio "a cavallo" di due anni solari, il termine per il versamento del secondo acconto d'imposta coincide con l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (per esempio: esercizio 1/7/2019-30/6/2020, l'acconto deve essere versato entro il 31 maggio 2021).

Al fine di individuare i **soggetti tenuti / non tenuti** ad effettuare il versamento degli acconti 2020 delle imposte derivanti dal Mod. REDDITI2020 entro il prossimo 30.11.2020 va considerato che:

- L'art. 98, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" ha disposto la **proroga al 30.04.2021** del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020, **a favore dei soggetti ISA con riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33%** rispetto a quello dello stesso periodo del 2019;
- l'art. 6, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori bis" ha disposto che il **differimento al 30.04.2021** si applica **indipendentemente dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi** a favore dei **soggetti ISA**:
 - **esercenti l'attività nei settori economici individuati dall'Allegato 1 del DL n. 137/2020**, c.d. "Decreto Ristori" e **dall'Allegato 2 del DL n. 149/2020**, c.d. "Decreto Ristori Bis", aventi domicilio fiscale / sede operativa **nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità ("4")** e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli art. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone "rosse"**);
 - **esercenti attività di gestione di ristoranti** (non è chiarito se può essere esteso anche a bar, pub, gelaterie, ecc.) **nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità ("3")** e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone "arancio"**).

A tal fine è pertanto **necessario fare riferimento agli elenchi** contenuti nei citati allegati (Tabelle 1 e 2), fermo restando che non è chiara la modalità / tempistica con la quale la possibile modifica della zona di rischio (un'attuale "zona rossa/arancio" diventa "zona arancio / gialla") incida sugli aspetti in esame, soprattutto se ciò avviene a ridosso della scadenza del 30.11.2020.



ACCONTO CONTRIBUTI INPS

Il versamento dei contributi Inps in acconto, sia per artigiani che per commercianti, che per gli iscritti alla gestione separata avviene in due rate di uguale importo, di cui la prima è già stata pagata unitamente al saldo dovuto per l'anno 2019 e la seconda deve essere versata entro il **30 novembre 2020**.

Misura dell'acconto	La misura dell'acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Mod. Redditi2020, applicando le aliquote, i minimali e i massimali previsti per l'anno 2020.
Professionisti iscritti alla gestione separata ex Legge 335/95	Anche costoro versano i contributi in acconto in due rate di uguale importo ciascuna rata è pari al 40% del contributo dovuto per il 2019 sulla base di quanto indicato sul quadro RR del Mod. Redditi2020.

ACCONTO IRAP

L'esonero dalla prima rata dell'acconto IRAP 2020

L'art. 24, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha disposto l'**esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata dell'acconto IRAP 2020** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con **ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni** nel periodo d'impresa / lavoro autonomo **con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni** nel periodo d'imposta precedente (in generale, 2019).

Il citato art. 24 dispone che l'importo del **primo acconto** "è comunque **escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta**". In altre parole **la quota corrispondente al primo acconto va considerata come versata** e pertanto **il secondo acconto va ordinariamente determinato** considerando il 60% (per i soggetti no ISA) ovvero 50% (per i soggetti ISA) dell'importo dovuto in base a quanto riportato a rigo IR21 (se si applica il metodo storico).



ACCONTO SU BASE PREVISIONALE

Nell'eventualità in cui il contribuente, sia persone fisiche, sia società, prevedesse di avere:

- un minor reddito 2020;
- maggiori o nuovi oneri deducibili, maggiori detrazioni;
- variazioni significative nelle ritenute d'acconto subite

e ritenesse opportuno determinare l'acconto sulla base del **metodo previsionale** dovrà esplicitamente farne richiesta allo scrivente che provvederà alla valutazione e studio della posizione.

Si rammenta che l'art. 20, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", ha disposto che **per il 2020 non è sanzionato l'insufficiente versamento dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP** qualora quanto versato risulti **non inferiore all'80% di quanto dovuto** in base al mod. REDDITI /IRAP 2021.

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.04.2020, n. 9/E ha specificato che tale agevolazione trova applicazione **anche con riferimento all'acconto IVIE / IVAFE, imposte sostitutive e cedolare secca.**

*E' opportuno ricordare comunque che, in tutti i casi in cui il versamento ricalcolato risultasse poi insufficiente, sulla differenza sono dovute **sanzioni nella misura del 30%** con possibilità di regolarizzazione del versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione, grazie all'istituto del ravvedimento operoso con sanzione ridotta.*

MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO

Gli importi dovuti devono essere versati mediante il Mod.F24 utilizzando i seguenti codici tributo.

Si ricorda che gli importi dovuti per l'acconto di novembre **non** possono essere **rateizzati**.

Codice tributo	Sezione F24	Imposte o contributi interessati all'acconto
4034	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF
3813	Regioni	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRAP
1794	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IMP. SOSTITUTIVA MINIMI
1791	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IMP. SOSTITUTIVA FORFETTARI
1841	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto della CEDOLARE SECCA
2002	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRES
4045	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IVIE
4048	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IVAFE
2019	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto addizionale IRES società di comodo e in perdita sistematica
AP	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione artigiani
CP	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione commercianti
P10 - PXX	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione separata dei lavoratori autonomi.



Gli importi possono essere compensati con le posizioni creditorie di tributi e contributi, non ancora utilizzate, **prestando attenzione alle modalità di presentazione in vigore dal 2020** (art. 3, comma 3, D.L. n. 124/2020).

(Lo studio nella predisposizione degli F24 ha già previsto tali compensazioni, per le quali si raccomanda di effettuare una verifica poiché gli utilizzi potrebbero non essere stati comunicati e/o resi noti allo scrivente).

S.do F24	Modalità di presentazione titolari di P. IVA	Modalità di presentazione NON titolari di P. IVA
F24 con compensazione di crediti e saldo finale a zero	• Entratel o Fisconline	• Entratel o Fisconline
F24 con compensazione parziale di crediti e saldo finale a debito (indipendentemente dall'importo)	• Entratel o Fisconline	• Entratel o Fisconline
F24 "a debito" senza compensazione	• Entratel o Fisconline • <i>Home banking</i>	• Entratel o Fisconline • <i>Home banking</i> • Anche cartacea tenendo presente il limite di euro 2.999,99 per eventuali pagamenti in contanti fino al 30/06 (dal 01/07 il limite scenderà a 1.999,99)

Riepilogo compensazioni

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad € 700.000,00 per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta della:

- compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura:
 - A) esponendo la compensazione nel modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero")
 - B) gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap) senza presentazione di F24.

In materia di compensazione orizzontale si rammenta inoltre che:

- il limite annuo di **€ 5.000,00 di utilizzo dei crediti tributari** (IVA, IRES / IRPEF / IRAP / ecc.) in compensazione oltre il quale è **necessario il visto di conformità è elevato a € 20.000** per i soggetti che ottengono un **punteggio ISA 2019 almeno pari a 8** oppure un punteggio medio **ISA 2018 e 2019 pari a 8,5**;
- **sia i soggetti titolari di partita IVA che i "privati" hanno l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell' Agenzia delle Entrate** (Entratel / Fisconline) **per la compensazione del credito nel Mod. F24**, indipendentemente dall'importo;
- **è vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle ex Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro**.



RAVVEDIMENTO

Il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento, eventualmente applicando la (nuova) modalità "parziale".

Sanzione ridotta		Termine di versamento della regolarizzazione
Da 0,1% a 1,4%	1/10 dell'1% per giorno	Entro 14 giorni dalla scadenza , tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 1,1%
1,5%	1/10 del 15%	Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,67%	1/9 del 15%	Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,75%	1/8 del 30%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione
4,29%	1/7 del 30%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo alla violazione
5%	1/6 del 30%	Entro il termine di accertamento

Si rammenta infine che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura dello 0,05% (dall'1.1.2020).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.